TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 75

D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 6°, 7°, 8° e 9°

Contro la decisione del Consiglio e' ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al Titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, e' ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Versione in vigore dal 21 aprile 1951, non più in vigore dal 28 marzo 1956 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle/art-75-d-l-l-7-gennaio-1946-n-1-art-54-comma-6-7-8-e-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it